

ALLEGATO

Iter procedurale per l'emanazione dei regolamenti regionali

1. A seguito dell'adozione della deliberazione di approvazione dello schema di regolamento da parte della Giunta regionale, la Segreteria di Giunta regionale provvede a verificare se trattasi di un regolamento di cui all'articolo 56, comma 2, ovvero un regolamento di delegificazione di cui al comma 4 del medesimo articolo.

1.1. Nel caso si tratti di regolamento di cui all'articolo 56, comma 2, dello Statuto, la Segreteria di Giunta lo trasmette al Consiglio regionale, dandone comunicazione al Gabinetto del Presidente;

1.2. Nel caso si tratti di regolamento autorizzato dalla legge regionale alla delegificazione di materie di competenza esclusiva della Regione, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 56, comma 4, dello Statuto, la Segreteria di Giunta lo invia al Gabinetto del Presidente per la predisposizione del decreto presidenziale di emanazione, nel quale si fa riferimento alla legge regionale di autorizzazione che ha preventivamente determinato le norme generali regolatrici della materia e disposto l'abrogazione delle norme legislative vigenti, con effetto dalla data di entrata in vigore delle norme regolamentari.

2. Dalla data di ricezione da parte del Consiglio regionale della deliberazione della Giunta regionale che adotta il regolamento, decorre il termine perentorio di sessanta giorni assegnato al Consiglio regionale per l'approvazione dello stesso o per l'eventuale formazione del silenzio-assenso.

3. Per ognuna delle ipotesi che si potranno verificare, si prevede il seguente procedimento:

3.1. se, decorso il termine perentorio di sessanta giorni, non perviene alcuna comunicazione dal Consiglio regionale, la Segreteria di Giunta, con propria nota indirizzata al Consiglio regionale, attesta il decorso del termine per la formazione del silenzio-assenso al fine della conseguenziale emanazione e pubblicazione del regolamento;

3.2. se, prima della scadenza del termine perentorio di sessanta giorni, il Gabinetto del Presidente riceve la comunicazione del Consiglio regionale circa l'avvenuta approvazione del regolamento, lo stesso si attiva per la predisposizione del decreto presidenziale di emanazione, con la medesima procedura usata per la promulgazione delle leggi;

3.3. se, prima della scadenza dello stesso termine, il Gabinetto del Presidente riceve la comunicazione del Consiglio regionale circa l'approvazione del regolamento, ma con la formulazione di osservazioni, si determina, sul piano procedimentale, la necessità di un riesame da parte della Giunta regionale, limitatamente alle sole disposizioni oggetto di osservazioni, cui deve far seguito una nuova deliberazione conseguenziale e definitiva;

3.4. Se il Consiglio regionale si pronuncia negativamente entro il termine previsto dall'articolo 56 dello Statuto, il regolamento non può essere emanato.

4. Per l'ipotesi di cui al precedente punto 3.3, in particolare:

4.1. La natura dell'esame conseguenziale all'approvazione consiliare accompagnata da osservazioni ha una valenza politica e comunque di alta amministrazione, determinando la necessità che il riesame del provvedimento già deliberato si svolga direttamente in Giunta regionale;

4.2. Le eventuali modifiche al regolamento, in sede di riesame conseguenziale delle osservazioni, sono deliberate dalla Giunta regionale in via definitiva. Se necessario, e sia previsto nella deliberazione, l'Ufficio legislativo del Presidente provvede al coordinamento formale del testo approvato, così come da verbale della seduta.

5. Il testo del regolamento da emanare è preceduto dalla formula: “La Giunta regionale ha deliberato. Il Presidente della Giunta regionale emana” ed è seguito dalla formula: “Il presente regolamento regionale sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione Campania.”.

6. I regolamenti saranno numerati con un'autonoma numerazione e pubblicati negli stessi modi e negli stessi tempi previsti per la pubblicazione della legge.